

	STATUTO	
	Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE	
	1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e	
	s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), u-	
	n'associazione senza scopo di lucro denominata "ISTITUTO MEDI-	
	TERRANE0 PER LE ARTI E IL RESTAURO" (d'ora in avanti l'Asso-	
	ciazione).	
	2. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del	
	Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione as-	
	sumerà la denominazione "ISTITUTO MEDITERRANEO PER LE ARTI E	
	IL RESTAURO ETS" .	
	Art. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE	
	1. L'Associazione ha sede in Settingiano. L'Associazione po-	
	trà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi se-	
	condarie, amministrative, sezioni locali.	
	2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, delibe-	
	rata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi	
	quale modifica del presente statuto.	
	3. La durata dell'Associazione è illimitata.	
	Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'	
	1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le se-	
	quenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispiran-	
	dosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discri-	
	minazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale	

e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone;

b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;

c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;

d) la promozione e diffusione dell'arte;

e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;

f) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;

g) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;

h) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

* la promozione e la diffusione di tutte le arti comprese quelle minori, l'arte del restauro e del recupero e conservazione di opere d'arte in genere e dei beni culturali (lett. f);

* la prestazione di servizi educativi in genere destinati all'istruzione e formazione dei giovani (lett. d);

	* la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione profes-	
	sionale dei docenti e del personale della scuola (lett. g);	
	* la promozione della professionalità dei docenti attraverso	
	attività quali conferenze, convegni, seminari di studio, cor-	
	si di aggiornamento, esperienze laboratoriali, eccetera	
	(lett. d);	
	* la formazione, l'orientamento e la qualificazione professio-	
	nale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavo-	
	ro (lett. l);	
	* l'erogazione di servizi per il lavoro (lett. p);	
	* lo sviluppo ed il miglioramento professionale dei lavorato-	
	ri di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione	
	culturale generale (lett. p);	
	* la formazione, la qualificazione e la riqualificazione pro-	
	fessionale relativa al lavoro autonomo e al lavoro dipendente	
	(lett. d);	
	* la conservazione e restauro di opere d'arte e di beni cultu-	
	rali mobili ed immobili (lett. f);	
	* i restauri e i decori su fabbricati di qualsiasi genere e	
	chiese ivi compresi gli arredi interni e le eventuali opere	
	d'arte (lett. f);	
	* la conservazione e restauro di opere d'arte e di beni cultu-	
	rali mobili ed immobili (lett. f);	
	* l'editoria e catalogazione digitale delle opere d'arte e	
	dei beni culturali (lett. f);	

* la prestazione di servizi di gestione di musei e gallerie d'arte (lett. f);

* la redazione di programmi e di pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico (lett. i);

* l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, attività seminariali, fiere, mostre e manifestazioni culturali in genere, diffondendo i relativi atti (lett. i);

Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. L'associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali. Potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, offrendo la propria assistenza o consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumen-

tali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile, quali l'esercizio di attività di impresa nei settori merceologici in cui sono svolte le attività dei corsi professionali e, pertanto, strettamente connessi con detta attività di formazione professionale, con lo scopo di consentire anche l'effettuazione di stage formativi ai soggetti cui è indirizzata l'attività formativa descritta nei punti che precedono. Dette attività commerciali non modificano, comunque, le finalità istituzionali di assenza di lucro per l'Associazione e, pertanto, gli eventuali utili devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione.

5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è

possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

7. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificare l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo,

che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede cono-

scenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione,

con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31

dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 13 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in se-

conda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il versa-

mento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

7. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

---In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

---In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (assemblea, consiglio direttivo, organo di controllo, eventuali comitati) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto

o in parte distinti e separati, solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

In tal caso, l'avviso di convocazione deve indicare come luogo di convocazione esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione.

Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso da portare a conoscenza dei soci con qualsiasi forma di comunicazione (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione

che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge.

11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

c) approva i regolamenti interni;

d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- k) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) eletti fra i soci.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i ter-

zi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Alle adunanze del Consiglio Direttivo si applicano anche le modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

a) il Presidente;

b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);

c) il Tesoriere;

d) il Segretario;

e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

b) dare esecuzione alle delibere assembleari;

c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;

h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni

ni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

b) convocare l'Assemblea dei Soci;

c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;

e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligato-

ria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 25 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le

obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 es.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to:	
-------	--

Saverio Nisticò

Rocco Guglielmo

Certifico io sottoscritto, dott. Rocco Guglielmo, Notaio in Catanzaro, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico, in formato pdf/A, è conforme al documento originale analogico (nei miei rogiti), firmato ai sensi dell'art. 22, comma 6, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Catanzaro, 12 marzo 2026